



- promuovere la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni (musica, teatro, cinema, letteratura, arte, ecc.) del patrimonio artistico locale attraverso, principalmente, attività di studio, mostre, incontri culturali e attività editoriali cartacee e digitali.
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte e della musica, un sollievo al proprio disagio.
- promuovere attività didattica tramite corsi di formazione artistica e musicale.
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico e musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.
- la promozione sociale, culturale e civile delle persone;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Art. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- incontri, corsi di formazione e di aggiornamento, corsi scolastici, meeting, workshop, conferenze, video conferenze, manifestazioni, spettacoli, teatro, danza, musica, opera lirica, teatro di strada, circo, editoria, televisione, audiovisivi, fotografia, cinema, arti dello spettacolo, laboratori didattici e creativi, concorsi, feste, spettacoli, mostre artistiche ed altri eventi legati alla cultura e all'arte dei bambini e degli adulti;

Receivell' Fato Eccellenti

- curare la gestione di sportelli e servizi informativi, banche dati, biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche e centri di documentazione;
- la pubblicazione di riviste o altre iniziative editoriali e la gestione di servizi informatici e di informazione, di orientamento scolastico e professionale, di tutorato degli studenti e corsi di formazione ed informazione per operatori dei settori di attività dell'associazione;
- l'edizione di pubblicazioni e mezzi di comunicazione attraverso tutte le tecniche possibili (libri, pubblicazioni, manoscritti, CD-ROM, audiovisivi, video, CD musicali, internet, fax, e-mail, riviste, manifesti, bollettini, ecc.) e quanto potrà essere fatto senza limite alcuno per ampliare e rafforzare gli scopi dell'associazione;
- allestimento e gestione di strutture ricettive rivolte ai soci all'interno di progetti di divulgazione delle tematiche oggetto dell'associazione;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezione-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti, con un'attenzione al genere musicale jazz e dintorni;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed al servizio dei soci, anche in occasione di manifestazioni culturali e sociali congruenti con lo scopo dell'associazione;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare attività di natura commerciale, in via marginale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- sarà inoltre possibile realizzare ogni altra iniziativa prevista da apposite delibere dell'Assemblea dei soci atta al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3;
- l'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente;
- l'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

Procedi: Fabio Ceccarelli

natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

TITOLO III **Soci – Lavoro retribuito**

Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE

- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e l'attività.
- Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta all'associazione, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti ad una carica elettiva dell'Associazione.
- Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo entro i successivi 30 giorni lavorativi, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
- La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
- In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del

Modelli Socio Economici



Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 6

- La quota associativa ed eventuali contributi associativi, nonché eventuali versamenti effettuati dai soci per il sostegno di particolari iniziative di carattere culturale e più in generale per il sostegno dell'attività istituzionale dell'associazione si intendono effettuati a fondo perduto e non potranno mai essere restituiti per nessun motivo. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

- I soci dell'associazione si distinguono in due categorie:
 1. **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno contribuito volontariamente con quote diverse alla costituzione del capitale sociale iniziale. Le quote versate all'associazione a vario titolo non sono restituibili.
 2. **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo o da un responsabile delegato da quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 5. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annua. Il numero dei soci ordinari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci, tranne che per l'iscrizione effettuata in concomitanza con attività organizzate dall'associazione, in questo caso la quota va versata contestualmente al rilascio della tessera associativa. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche in forma di collaborazioni a progetto ricorrendo anche ai propri associati. I compensi patrimoniali derivanti da tali collaborazioni e prestazioni soggiacciono alla normativa di cui al capo II del D.Lvo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
- In modo perfettamente uniforme entrambe le categorie di socio attribuiscono:
 1. il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
 2. il diritto di elettorato attivo e passivo;
 3. il diritto di esercitare il proprio voto nell'assemblea generale dei soci, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto;
- Parimenti la qualifica di socio, sia ordinario che fondatore, vincola all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento della quota associativa.

Art. 8

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.

*Manelli
Roberto
Eusebi*

17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Art. 9

- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.
 2. che si renda moroso nel versamento del contributo annuale.
 3. che svolga o tenti o di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
 4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo scritto;
2. inefficacia temporanea e sospensione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
3. Inefficacia ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

- I soci morosi nel pagamento delle quote saranno invitati a regolarizzare la loro posizione entro 15 giorni, mediante comunicazione.
- Trascorso senza esito detto termine, essi perderanno automaticamente la qualifica di soci.
- Le decisioni prese in materia di recesso, decadenza, ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso di esclusione per morosità, ai sensi del comma precedente.

Procedi' F.olo E.oval'

TITOLO V
Fondo Comune
Art. 10

- Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:
 1. dalle quote associative
 2. dai contributi e quote di partecipazione all'attività istituzionale
 3. dagli introiti derivanti da attività accessorie e strumentali allo sviluppo di quella istituzionale
 4. dai corrispettivi specifici per prestazioni di servizi e cessioni di beni in favore degli associati e partecipanti
 5. da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali
 6. dai proventi di attività commerciale eventualmente svolta in forme e modalità accessorie all'attività istituzionale
 7. da eventuali avanzi di gestione
- Inoltre, confluiscono nel fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra e i redditi che gli stessi beni potranno generare.

Art. 11

- All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, per tutta la durata dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione in questione non siano imposte dalla legge.
- L'associazione ha l'obbligo di re-impiegare gli eventuali avanzi di gestione nell'attività istituzionale e nelle altre attività ad essa direttamente connesse.

Esercizio sociale

Art. 12

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
- L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

P. De Cecco
F. De Cecco

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 13

- Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali del Consiglio Direttivo, e Libro soci) deve essere assicurata la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento al Bilancio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Assemblea

- L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
- È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- All'Assemblea straordinaria sono attribuiti i compiti di deliberare sullo scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti, di persona o per delega, in assemblea.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
- La partecipazione alle Assemblee ordinarie e/o straordinarie è aperta a tutti gli associati.
- È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa.
- La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria,

Modelli Libro Associaz.

ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

- L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
- Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
- Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- in via straordinaria delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Verdelli Paolo Cecchetti

Consiglio Direttivo

Art. 15

- Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i Consiglieri scaduti potranno essere rieletti.
- Sono eleggibili a membro del consiglio direttivo i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri ed elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, i quali esercitano le funzioni loro demandate dallo Statuto e dal Regolamento.
- I Componenti del Consiglio Direttivo verranno eletti dall'assemblea dei soci sulla base delle candidature a consigliere pervenute all'assemblea medesima. Verranno eletti i primi 5 consiglieri risultanti dalle votazioni. In caso di candidature inferiori a 5 membri, tutti i candidati andranno a far parte del Consiglio Direttivo.



- Il Consiglio Direttivo sarà convocato ogni qualvolta lo vorrà il Presidente o almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
- Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni verranno prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- In caso di dimissioni di un Consigliere, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti. I consiglieri eletti con questo sistema non potranno essere più di due.
- Se le dimissioni superassero il suddetto numero, si dovrà convocare, entro dieci giorni, l'Assemblea ed indire nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente all'assemblea dal presente statuto. In particolare il Consiglio Direttivo:

- dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea
- emana le norme del regolamento e provvede al loro aggiornamento e alle modifiche ritenute necessarie.
- provvede alla compilazione del Bilancio annuale da presentare per l'approvazione alla assemblea ordinaria dei soci
- adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei soci

Il Consiglio Direttivo deve, quantomeno, regolamentare:

- il contributo annuale minimo a carico di ciascun socio, ovvero la quota mensile di tale contributo, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali;
- le sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Presidente

Art. 16

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente, o da quello dei Vice Presidenti eletto con il maggior numero di voti.

Segretario

Art. 17

- Il segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri sociali, svolge le funzioni amministrative.

Tesoriere

Art. 18

- Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo. È responsabile della Cassa Sociale ed ha la firma disgiuntamente a quella del Presidente per i vari titoli di spesa, secondo i budget e le direttive fissati dal Consiglio Direttivo.

Receved
F. L.
Cuccini

TITOLO VII

Organi di Controllo e di Garanzia

Revisori dei Conti

Art. 19

- L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
- Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
- L'assemblea generale dei soci delibera l'istituzione di un collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti dalla stessa Assemblea, i quali al loro interno eleggono il proprio Presidente.
- L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
- I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
- Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzione di vigilanza sulla amministrazione del Circolo, verifica la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili, assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Bilancio, presenta la propria relazione annuale in tema di Bilancio.

Collegio dei Probiviri

Art. 20

- L'assemblea generale dei soci delibera l'istituzione di un Collegio di Probiviri, formato da tre membri eletti dall'assemblea stessa, i quali al proprio interno eleggono il Presidente.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull'andamento morale dell'Associazione e di tentare in via preliminare la conciliazione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci per motivi dipendenti dalla vita associativa.

TITOLO VIII

Regolazione delle controversie fra soci

Art. 21

- Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. In particolare, in caso di insorgenza di una lite fra soci, ciascun socio si impegna:

Modelli: Roberto Lazzarini

1. ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi Al Collegio dei Probiviri, tramite un esposto scritto inviato a mezzo di raccomandata a.r. alla sede legale dell'associazione: il tentativo di conciliazione si svolgerà, senza formalità, secondo i tempi e le modalità comunicati dallo stesso Collegio dei Probiviri a tutte le parti coinvolte, fermo quanto previsto al punto seguente;
2. in caso di esito negativo del suddetto procedimento di conciliazione e, in ogni caso, trascorsi invano 30 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto di cui al precedente punto, senza che le parti si siano riconciliate, le stesse dovranno obbligatoriamente deferire ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di tutte le controversie originate dalla loro attività culturale od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi associativi.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Scioglimento dell'associazione

Art. 22

- Lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale sua fusione con altra associazione devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci.
- In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i non soci.
- Lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio viene deliberato con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati (art. 21 del codice civile).
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, come disposto dall'art. 9, comma 1 del CTS e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Rinvio alle leggi

Art. 23

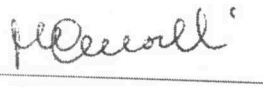
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

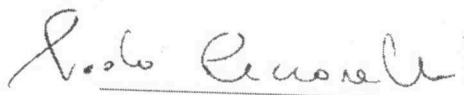
§

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 06 DICEMBRE 2023

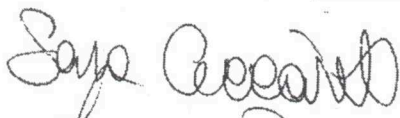
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

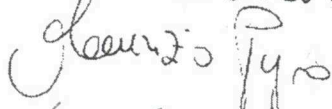
IL SEGRETARIO



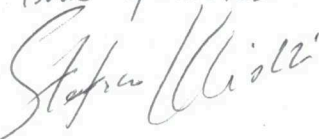


Seguono le firme dei soci presenti:









3	515	15/12/2023	0,00	T3F23L000515000MD
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T3F